



# UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

**D.R. 75 del 07.10.2021**

## Il Rettore

- Visto** lo Statuto di UnitelmaSapienza, emanato con D.R. 72 del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 316 del 21 dicembre 2020 che prevede, all'art. 33 che i Regolamenti siano approvati, ove non diversamente previsto, dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
- Preso atto** della necessità di regolamentare il procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca;
- Vista** la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 10 giugno 2021 nella quale è stato presentato "Il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 13 luglio 2021 dove è stato esaminato "Il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";
- Vista** la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 23 settembre 2021 nella quale, recepite tutte le osservazioni formulate dal Senato Accademico, è stato approvato "Il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca".

## Decreta

È emanato, nel testo allegato n. 1, "Il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca".

Il Rettore

Antonello Folco Biagini



# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

**UnitelmaSapienza**

Università degli studi di Roma

[www.unitelmasapienza.it](http://www.unitelmasapienza.it)



## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, di seguito indicata anche come "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
2. Gli assegni sono finalizzati a consentire lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico e professionale adeguato allo svolgimento di tale attività.

## **TITOLO II PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA**

### **Art. 2 Fonti di finanziamento e avvio delle procedure**

1. Nel rispetto delle linee programmatiche generali approvate dagli Organi di governo dell'Università in tema di ricerca e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Università, i Dipartimenti presentano al Senato Accademico, per la relativa approvazione, le richieste di attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca possono essere attivate dai Dipartimenti a seguito sia dell'assegnazione di specifiche risorse finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza, sia nel caso di specifici programmi o progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti, sia di finanziamenti esterni in grado di garantire in ogni caso l'integrale copertura economico-finanziaria del costo dell'assegno. Gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento da parte degli organi di governo dell'Università, ovvero l'indicazione del programma o progetto di ricerca o del finanziamento esterno in grado di garantire l'integrale copertura economico-finanziaria del costo dell'assegno, devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura selettiva e del bando di indizione della stessa.
3. La delibera del Dipartimento deve indicare:
  - a. il numero degli assegni;
  - b. la durata dell'assegno;
  - c. l'importo di ciascun assegno di ricerca bandito e il relativo costo, comprensivo degli oneri a carico Ente;
  - d. la relativa copertura finanziaria;

- e. lo specifico programma di ricerca che il vincitore dell'assegno sarà chiamato a svolgere, il relativo Settore scientifico-disciplinare e il Responsabile scientifico della ricerca;
  - f. i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
  - g. le prove che i candidati dovranno sostenere;
  - h. i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
4. I Dipartimenti possono riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca (o titolo equivalente) all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

### **Articolo 3 - Durata e rinnovo**

1. L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato, su proposta del Responsabile scientifico, con lo stesso soggetto senza soluzione di continuità, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con delibera motivata del Consiglio del Dipartimento interessato, con l'indicazione della relativa copertura economico-finanziaria e prima della scadenza del contratto.  
L'assegno può essere rinnovato anche per un periodo inferiore a un anno e in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando indica la durata degli assegni messi a concorso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Articolo 4 – Requisiti di ammissione**

1. Possono partecipare alle procedure selettive per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica conseguito, rispettivamente, ai sensi del D.M. n. 270/2004 e del

D.M. n. 509/1999 e successive modifiche e integrazioni, o del diploma di laurea conseguito ai sensi del precedente ordinamento e, in ogni caso, di un adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della attività di ricerca oggetto dell'assegno.

2. Il Consiglio di Dipartimento può altresì prevedere quale requisito obbligatorio di ammissione alla selezione il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Non possono partecipare alle selezioni per il conferimento degli assegni di ricerca:
  - a. i dipendenti di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b. coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza.

#### **Art. 5 - Importo dell'assegno di ricerca**

1. L'importo lordo annuo minimo degli assegni di ricerca è pari ad euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione ed è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare, ad esclusione dei casi di interruzione dell'attività. Nel bando di selezione è riportato l'importo annuo degli assegni messi a concorso.

#### **Art. 6 - Attivazione delle procedure selettive**

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Ai fini della attivazione di tali selezioni il Consiglio di Dipartimento delibera in ordine alla indizione della procedura selettiva indicando le modalità di copertura economica.
2. I Bandi relativi alle procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca sono emanati con Decreto Rettorale e sono pubblicati sull'albo on line di

Ateneo. Il relativo avviso è pubblicato sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. Il Bando contiene:

- a. il numero degli assegni e la relativa tipologia;
- b. la durata dell'assegno;
- c. l'importo dell'assegno, comprensivo dei soli oneri a carico del beneficiario;
- d. la relativa copertura economico-finanziaria;
- e. le aree scientifiche e i Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento in relazione ai quali i candidati possono presentare i progetti di ricerca o lo specifico programma di ricerca che il vincitore dell'assegno sarà chiamato a svolgere, il relativo Settore Scientifico-Disciplinare e il Responsabile scientifico della ricerca;
- f. i requisiti di ammissione alla selezione;
- g. i criteri selettivi;
- h. le prove che i candidati dovranno sostenere;
- i. i diritti e i doveri degli assegnisti;
- j. i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.

4. I requisiti di ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione.

5. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per l'eventuale colloquio, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso.

### **Articolo 7 - Commissione giudicatrice**

1. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da ricercatori e/o professori in servizio presso UnitelmaSapienza o altro Ateneo appartenenti allo specifico Settore Scientifico-Disciplinare, o al Settore concorsuale, ovvero al Macrosettore concorsuale del programma di ricerca in relazione al quale s'intende conferire l'assegno, individuati dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione dell'assegno di ricerca successivamente all'emissione del Bando di selezione, nel rispetto, ove possibile, del principio della equilibrata composizione di genere. Non possono fare parte delle Commissioni giudicatrici i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale.

2. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale e pubblicata sull'albo on line di Ateneo. I candidati possono presentare al Rettore istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 23.59 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione sull'albo on line di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale. I componenti della Commissione in servizio presso UnitelmaSapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborsi spese di missione, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le missioni.

### **Articolo 8 – Selezione**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e del progetto di ricerca proposto, eventualmente integrata da un colloquio e dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando, predetermina i criteri di massima per:
  - a. la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;
  - b. la valutazione dell'eventuale colloquio;
  - c. l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
  - d. l'accertamento della conoscenza della lingua prevista dal bando.
3. I criteri di valutazione determinati dalla Commissione devono comprendere le seguenti voci:
  - a. progetto di ricerca;
  - b. dottorato di ricerca (se non richiesto quale requisito obbligatorio di ammissione alla selezione);
  - c. voto di laurea magistrale, specialistica, o conseguita in base al precedente ordinamento;

- d. diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
  - e. pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
  - f. altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa);
  - g. pertinenza dei titoli di studio con il progetto di ricerca presentato, ovvero con il programma di ricerca che il vincitore della selezione sarà chiamato a svolgere;
  - h. coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del progetto di ricerca presentato, ovvero rispetto al programma di ricerca che il vincitore della selezione sarà chiamato a svolgere;
  - i. attinenza delle pubblicazioni, delle tesi di Laurea Magistrale o Specialistica o conseguita secondo il precedente ordinamento e di Dottorato di ricerca e dei prodotti scientifici presentati con il progetto di ricerca presentato, ovvero con il programma di ricerca che il vincitore della selezione sarà chiamato a svolgere;
  - j. eventuale colloquio.
4. Nel caso in cui non sia previsto come requisito di ammissione alla procedura selettiva, il possesso nel Dottorato di ricerca costituisce titolo di valutazione preferenziale dei candidati.
  5. La Commissione comunica i criteri adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sull'albo on line di Ateneo.
  6. A seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione definiti nella prima seduta, la Commissione acquisisce dagli Uffici le domande di partecipazione e valuta l'ammissibilità delle stesse. Ciascun commissario verifica, quindi, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.
  7. La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e del progetto di ricerca proposto sulla base dei criteri selettivi definiti nella prima seduta.
  8. La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione e il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato.
  9. L'avviso di convocazione all'eventuale colloquio deve essere notificato a mezzo PEC ai singoli candidati e pubblicato sull'albo on line di Ateneo a cura del Responsabile del procedimento, almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi debbono sostenerlo. Il colloquio può essere svolto anche per via telematica, con modalità idonee a garantire la trasparenza delle procedure.



10. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni, del progetto di ricerca e dell'eventuale colloquio, dichiara il candidato vincitore.
11. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale, previa verifica della loro regolarità amministrativa. Il provvedimento di approvazione degli atti concorsuali è pubblicato sull'albo on line di Ateneo, insieme ai verbali della Commissione.
12. In deroga alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento, possono essere stipulati contratti per assegni di ricerca con soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 1, individuati a seguito di selezioni pubbliche effettuate dai Ministeri, dall'Unione europea, da Pubbliche Amministrazioni nazionali, da altri Enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di programmi di ricerca finanziati dalle predette Istituzioni. In questo caso, la stipula del contratto è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

### **TITOLO III CONTRATTO PER ASSEGNO DI RICERCA**

#### **Articolo 9 - Conferimento e decorrenza dell'assegno**

1. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.  
Nel contratto sono indicati:
  - a. la durata, le date di decorrenza e termine dell'assegno;
  - b. l'importo annuo dell'assegno, al lordo degli oneri a carico beneficiario;
  - c. il titolo del progetto/programma di ricerca e il relativo Settore Scientifico-Disciplinare;
  - d. il Responsabile scientifico del progetto/programma di ricerca;
  - e. le modalità di svolgimento dell'attività che l'assegnista è chiamato a svolgere;
  - f. le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno;
  - g. le ipotesi di decadenza e di risoluzione del rapporto indicati al successivo articolo 11.
2. Gli Uffici amministrativi provvedono alla comunicazione obbligatoria della stipula del contratto per assegno di ricerca attraverso il Portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL).

### **Articolo 10 - Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti per la stipula del contratto.
2. Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.
3. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze contrattuali, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.
4. Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:
  - a. ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
  - b. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - c. violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6, reiterato dopo un primo avviso;
  - d. giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.

### **Articolo 11 - Diritti e doveri degli assegnisti**

1. Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono. I compiti attribuiti agli assegnisti devono riguardare le attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico.
2. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.
3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

4. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca oggetto dell'assegno, l'assegnista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.
5. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento di afferenza una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.
6. L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

#### **Articolo 12 - Responsabili delle attività degli assegnisti; programmazione e definizione dei compiti**

1. Il Responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, determina i programmi di ricerca nei quali l'assegnista deve essere inserito e i relativi compiti, nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.

#### **Articolo 13 - Divieto di cumulo di attività retribuite, incompatibilità, sospensione**

1. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49, comma 2 del TUIR titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00.
2. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.
3. I titolari degli assegni di ricerca non possono essere iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca con borsa di studio o Specializzazione medica, in Italia o all'estero.
4. Se dipendente di un'Amministrazione Pubblica, il titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il dipendente di un datore di lavoro privato, ancorché part-time, non può fruire di assegni di ricerca.

6. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.
7. L'assegno di ricerca è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di afferenza e a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non determini situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte. Il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.
8. Fermo restando l'integrale assolvimento di propri compiti di ricerca, i titolari degli assegni possono svolgere, ovvero continuare a svolgere a titolo gratuito prestazioni lavorative presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
9. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

#### **Articolo 14 - Controllo e valutazione dell'attività svolta**

1. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza dell'assegnista esprime annualmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 11, comma 5, del presente regolamento.
2. In caso di giudizio negativo il contratto per assegno di ricerca è risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 11, comma 4.

#### **Articolo 15 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

#### **Art. 16 Disposizioni transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla legislazione universitaria.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle procedure di conferimento degli assegni bandite prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.